

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718)	1115
PRESIDENTE	1115, 1116
BERAGNOLI	1116
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1116
TODROS	1116
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (4719);	
DE PASQUALE ed altri: Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa (3175)	1116
PRESIDENTE	1116, 1120
RIPAMONTI, <i>Relatore f.f.</i>	1117
TODROS	1117
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825);	
BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693)	1120
PRESIDENTE	1120, 1121
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	1120

La seduta comincia alle 9,30.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4718, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali ».

Nella precedente seduta si era avuta la chiusura della discussione generale e avevano successivamente replicato il Relatore e il Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società « Autostrade » S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Mini-

stri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle partecipazioni statali e dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La determinazione delle nuove autostrade è subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.

Il decreto previsto nel primo comma è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli onerevoli Beragnoli, Todros e Busetto hanno presentato un emendamento, con il quale si tende a sostituire, nel primo comma, alle parole: « con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle partecipazioni statali e dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica » le altre: « con successivi provvedimenti legislativi ».

BERAGNOLI. Nell'emendamento, si dice: « successivi provvedimenti legislativi », ma non avremmo alcuna difficoltà, se il Governo o la maggioranza lo ritenesse più opportuno, a fare riferimento ad un solo successivo provvedimento legislativo. Abbiamo usato il plurale soltanto perché abbiamo ritenuto che fosse più agevole per il Governo prendere decisioni singole, invece che una decisione complessiva.

TODROS. Noi siamo già intervenuti nel corso della precedente seduta, precisando in modo chiaro e preciso il nostro pensiero su tutti e tre i provvedimenti riguardanti le autostrade, e particolarmente su questo. Avevamo sottolineato in proposito che non è possibile conferire al Governo il potere di decidere su una materia così delicata e importante e avevamo pregato il Presidente di sospendere la discussione del disegno di legge per tentare di evitare la rimessione all'Assemblea del provvedimento. Riconosco che l'onorevole Sottosegretario De' Cocci ha effettuato tutta una serie di tentativi — il massimo che ha potuto fare — con una elencazione di una serie di autostrade da realizzare, ma questa rimane pur sempre soltanto una ipotesi di lavoro.

Noi non possiamo contentarci di queste dichiarazioni e pertanto pregherei l'onorevole Presidente di vedere se non sia oppor-

tuno, qualora la maggioranza sia fermamente decisa a respingere l'emendamento e ad evitare che la mia parte politica metta in atto quello che sarebbe conseguente alla non approvazione dell'emendamento stesso, addivenire ad una breve sospensione della seduta, per cercare ancora un accordo; dopo di che, se l'accordo non sarà trovato, trarremo le nostre conclusioni.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta dell'onorevole Todros, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta interrotta.

DE' COCCI. Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi sembra che la soluzione più saggia sia quella di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo anche io opportuno procedere in tal senso. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione abbinata del disegno di legge: Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (4719); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa (3175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 4719, concernente: « Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata » e della proposta di legge n. 3175, d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Amendola Pietro, Raffaelli, Beragnoli, Busetto, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Todros concernente: « Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole per quanto riguarda il disegno di legge n. 4719; in merito alla proposta di legge De Pasquale ed altri ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ritiene la materia oggetto della proposta di legge in esame analoga a quella contenuta nel disegno di legge n. 4719 e delibera pertanto di estendere il parere favorevole, già manifestato in data 25 gennaio 1968 sulla iniziativa legislativa

governativa, anche alla proposta di legge n. 3175, rinviando per i limiti di spesa e indicazioni di copertura a quanto previsto dalla medesima iniziativa legislativa governativa ».

Prego l'onorevole Ripamonti di volersi sostituire al Relatore onorevole Carra, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta perché indisposto.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge n. 4719 rappresenta uno degli strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi quantitativi, che il programma quinquennale assegna in materia di abitazioni all'intervento pubblico. Come gli onorevoli colleghi sanno, nel quinquennio sono previsti nel settore delle abitazioni investimenti per una media annuale di 2.030 miliardi di lire. Si può osservare in proposito che nel triennio 1964-1966 si sono investiti 2.292 miliardi di lire nel 1964, 2.154 miliardi nel 1965 e 2.135 miliardi nel 1966, espressi in lire 1963. Il programma prevede una incidenza dell'intervento dell'edilizia sovvenzionata del 25 per cento sul totale dell'investimento nel corso del quinquennio 1966-1970. L'intervento diretto o indiretto dello Stato nel settore dell'edilizia sovvenzionata dovrebbe comportare investimenti per 2.437,5 miliardi di lire. Per rendersi conto della portata di tale obiettivo, si deve rilevare che nel decennio 1954-1963 la percentuale media di incidenza dell'edilizia sovvenzionata sull'investimento complessivo è stata dell'11,63 per cento, passando da un massimo del 21,3 per cento del 1959 al 4,2 per cento nel 1963. Nel 1965 tale percentuale è stata del 6,3 per cento e nel 1966 del 6,6 per cento.

Oltre all'obiettivo quantitativo; il programma si pone anche obiettivi qualitativi, ipotizzando una destinazione più equilibrata, delle risorse nella ripartizione territoriale e per strati sociali, ed un'attuazione dei programmi in modi « urbanisticamente più ordinati ».

Con il disegno di legge in esame, si prevede ad integrare gli investimenti già programmati. Senza soffermarsi su un'analisi dettagliata dei programmi in corso, devo fare rilevare che nell'arco del quinquennio 1966-1970, tenendo conto anche dei ritardi verificatisi nell'attuazione degli interventi disposti negli esercizi precedenti e, quindi, dell'accumulo di stanziamenti sul bilancio dello Stato, considerate inoltre le previsioni del disegno di legge in discussione, si vengono a programmare investimenti globali dell'ordine di 2.428 miliardi di lire: si tratta di un pro-

gramma ingente anche se di entità inferiore alla indicazione del programma economico per quanto attiene all'edilizia sovvenzionata. Se nel prossimo triennio si attueranno compiutamente i programmi di intervento già approvati, l'incidenza dell'edilizia sovvenzionata risulterebbe pari al 20,25 per cento dell'investimento complessivo nel quinquennio nel settore dell'edilizia abitativa.

TODROS, Come si ricavano i 2.428 miliardi di investimenti ?

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Tenendo conto degli investimenti programmati in base alla legge n. 1676, per cento miliardi; in base alla legge n. 1460 per 35 miliardi; in base alle norme di cui al titolo primo della legge n. 1179, per 125 miliardi ed a quelle del titolo secondo della legge stessa per 522 miliardi; dei 300 miliardi previsti dal presente disegno di legge, cui si aggiungono i 342,5 miliardi di investimenti programmati e non attuati al 1° gennaio 1966 e gli interventi della « Gescal » che, nell'arco del quinquennio, dovrebbero assommare, a causa del ritardo iniziale, conteggiando anche la quota a carico degli assegnatari, a 933,1 miliardi. Il totale dei programmi ammonta, appunto, a 2.428,2 miliardi, dei quali 342 miliardi riguardano lavori già attuati e 2.086,2 lavori da attuare.

Una delle giustificazioni di fondo dei ritardi, verificatesi nell'attuazione degli interventi è da ricercarsi nella modalità del finanziamento dei programmi dell'edilizia sovvenzionata. Sull'importo dell'investimento per 2.328 miliardi, le disponibilità interne al settore sono pari a 892,50 miliardi; l'apporto diretto degli assegnatari — pari al 15 per cento nel caso della « Gescal », settore cooperative e mutui individuali, al 25 per cento nel caso del titolo secondo della legge n. 1179, — è di 261 miliardi; il credito a lungo termine richiesto, cioè il ricorso al finanziamento sotto forma di mutuo, è pari a 1.274,70 miliardi. La conferma di un così ampio ricorso al mercato finanziario giustifica in parte i ritardi: la programmazione degli investimenti, non accompagnata dalla garanzia della concessione dei mutui, composta il rinvio nel tempo dell'attuazione dei programmi.

Se dovessimo compiutamente attuare nel quinquennio il programma, dovremmo mantenere nei prossimi tre anni, a partire dall'anno in corso, un ritmo di investimento abbastanza elevato, dell'ordine di 600-700 miliardi all'anno: dovremmo, cioè, aumentare notevolmente l'incidenza dell'edilizia sovvenzionata nel triennio per arrivare a conseguire l'obiet-

tivo quantitativo nel quinquennio. E sottolineo « obiettivo quantitativo », poiché dal punto di vista qualitativo non si può dire che sia in atto una articolazione degli interventi che risponda alle indicazioni offerte dal programma di sviluppo, sia per quanto attiene alla ripartizione territoriale degli investimenti (cioè alla individuazione dei comprensori entro i quali localizzare gli investimenti), sia per quanto attiene all'assegnazione delle abitazioni secondo le fasce di domanda potenziale.

Con il presente disegno di legge viene assicurata la continuità per l'esercizio 1967 del metodo d'intervento dello Stato nel settore dell'edilizia abitativa stabilito con la « legge Tupini » mediante la concessione di contributi in annualità, collegati all'assunzione dei prestiti da parte degli enti operanti nel settore.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce, infatti, che, secondo le modalità della legge 2 luglio 1949, n. 408, vengono stanziati 5 miliardi per 35 anni, quali contributi in annualità da concedersi e enti, istituti e cooperative edilizie a proprietà indivisa, con non meno di cento soci, per la costruzione di abitazioni. L'utilizzo dello stanziamento di cinque miliardi, sulla base di un contributo medio del 4 per cento, determina 125 miliardi di investimenti. La relazione ministeriale, tenendo conto forse dell'esigenza che il contributo debba essere ragguagliato all'entità del tasso di interesse del mutuo — che come è noto varia dal 5,50 per cento nel caso di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al 7,50 per cento nel caso di altri istituti di credito — ha ipotizzato 120 miliardi di investimenti.

Una innovazione rispetto alle precedenti leggi è rappresentata dalla concezione dell'abitazione non limitata alla considerazione dello spazio abitabile. Si è cioè considerato che, nell'ambito di una visione organica dello sviluppo della città, lo spazio residenziale assomma alle esigenze strettamente collegate alle funzioni dell'abitazione, quelle dei servizi che integrano la funzione dell'abitazione stessa. È la prima volta che ciò avviene in connessione con la previsione di interventi dello Stato nel settore abitativo: nel disegno di legge si prevede, infatti, lo stanziamento di contributi, pari a 1 miliardo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, quali quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847. Ciò rappresenta un notevole passo avanti, anche se si deve sottolineare che in una pianificazione razionale del processo di sviluppo residenziale si devono, soprattutto, considerare i servizi sociali (nidi d'infanzia, scuole materne, centri sociali, eccetera). È au-

spicabile pertanto che, proseguendo su questa linea, si arrivi a considerare la possibilità dello stanziamento di contributi estensibile all'attuazione di servizi comunitari nelle parti comuni dei complessi di abitazioni.

Le opere di urbanizzazione primaria realizzate verranno cedute in proprietà ai comuni e lo Stato recupererà la spesa in trenta rate annuali, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo. A questo punto, si deve osservare che questi servizi possono anche ricadere nelle aree urbanisticamente pertinenti agli edifici residenziali e, quindi, all'interno delle unità di abitazione, per le quali non vi è nessun obbligo da parte dei comuni di intervenire con l'assunzione degli oneri relativi alla manutenzione.

Un'altra innovazione del presente disegno di legge si ricollega all'esigenza, prospettata ininterrottamente dalla nostra Commissione, della connessione tra programmazione degli investimenti e disponibilità del finanziamento mediante il ricorso al credito. Anzitutto si osserva che l'impostazione di un programma di investimenti nel settore abitativo, deve verificarsi secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento per l'attività edilizia e deve essere accompagnata dal piano finanziario, con l'indicazione degli istituti di credito dai quali i beneficiari potranno ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere. Il fatto che alla concessione del contributo corrisponda anche l'indicazione dell'istituto mutuante, rappresenta un notevole passo avanti nel garantire — attraverso una selezione del credito operata a livello governativo — la tempestività dell'investimento.

Assegnandosi contributi alle cooperative edilizie, ad esempio, contestualmente alla concessione del contributo viene indicato l'ente mutuante per la concessione dei finanziamenti a lungo termine, e pertanto vengono accelerati i tempi di attuazione delle opere. Viene, pertanto, rimosso uno dei motivi, cui accennavo prima, dell'enorme ritardo nell'attuazione dei programmi d'investimento, individuato appunto nella mancata programmazione del credito a lungo termine per quanto attiene all'edilizia sovvenzionata.

Le abitazioni costruite con i contributi, di cui all'articolo 1, sono destinate alla locazione. Il Ministro dei lavori pubblici può anche consentirne il riscatto, nella misura del dieci per cento del programma, ad assegnatari che abbiano occupato per almeno quindici anni l'alloggio. Analogamente, dopo quindici anni della costruzione, è anche prevista la possibilità

di passaggio dalla forma di cooperativa a proprietà indivisa a quella di cooperativa a proprietà divisa.

Un secondo programma di investimenti viene previsto dal disegno di legge in esame, all'articolo 7, secondo le modalità stabilite dalle norme comprese nel titolo secondo della legge n. 1179. A questo fine vengono stanziati tre miliardi. Si tratta di contributi pluriennali per venticinque annualità, per la riduzione del tasso di interesse dei mutui, che secondo la legge istitutiva vengono concessi a individui singoli, ad enti, a cooperative e ad aziende industriali del settore per la costruzione di abitazioni: il contributo dello Stato viene determinato in misura tale da ridurre il tasso d'interesse normale del mutuo al 5,50 per cento. Sulla base dei tre miliardi di stanziamento, si può ipotizzare un investimento di 180 miliardi, cosicché l'ammontare globale degli investimenti previsti dal disegno di legge ammonta a 305 miliardi di lire.

Vorrei aggiungere che è possibile, a mio avviso, con l'impiego di questi 305 miliardi, con una precisa qualificazione della destinazione degli interventi, conseguire oltre che l'obiettivo quantitativo indicato dal programma, anche quello qualitativo, mediante una localizzazione territoriale degli investimenti all'interno dei piani di zona o, comunque, nell'ambito delle zone residenziali individuate nei programmi di fabbricazione o nei piani regolatori approvati, nonché con una ripartizione per enti che risponda assai meglio di quella prevista dalla legge n. 1179, alla esigenza di soddisfare determinate fasce della domanda potenziale di abitazioni, che non si affaccia ancora al mercato privato.

Ritengo che debbano anche essere previste agevolazioni per le cooperative a proprietà divisa, continuando un processo di sollecitazione all'investimento del risparmio popolare nella proprietà dell'abitazione, finalizzato anche a tutelare la capacità economica delle classi lavoratrici contro le ricorrenti inflazioni monetarie. In proposito, potremmo operare sia sull'articolo 1, sia sull'articolo 7, richiamando le disposizioni della legge n. 1460, anche per quanto attiene ai criteri di ripartizione territoriale degli investimenti, cosicché possa essere offerto il piano della localizzazione territoriale degli investimenti e della destinazione degli stessi a determinate categorie. Parimenti si potrebbe operare sull'articolo 7, per quanto attiene alla proroga dell'efficacia delle norme di cui al titolo secondo della legge n. 1179, dando la priorità nella concessione dei mutui agevolati agli individui singoli, alle coope-

rativa e agli enti, non ritenendosi che il mercato edilizio sia in condizioni tali da fare riammettere l'industria edilizia alla concessione di mutui agevolati. Non si ravvisa in questo momento alcuna esigenza di incentivare con queste forme l'attività edilizia privata, che del resto ha già superato le indicazioni quantitative del programma economico e che attinge largamente ai mutui di credito fondiario.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole De Pasquale è impostata sull'utilizzo degli strumenti tradizionali d'intervento per il conseguimento degli obiettivi quantitativi del programma di sviluppo. Essa prevede che gli investimenti siano programmati per cinque anni, dal 1966 al 1970, attribuendo all'edilizia sovvenzionata un volume d'intervento pari a 200 miliardi annui. Approssimativamente, come ho già accennato, ai mille miliardi ipotizzati dall'onorevole De Pasquale si arriva già con il provvedimento in esame e con quelli già approvati dal Parlamento negli anni precedenti. La proposta di legge prevede, inoltre, la concessione di mutui in collegamento con quella dei contributi; la quota di ammortamento del prestito, che entra a far parte della quota annua di affitto, non deve gravare in misura superiore al 3 per cento sul costo della costruzione, e la misura del contributo erariale deve pertanto essere ragguagliato al costo del denaro, con un limite massimo del contributo erariale del 7 per cento. Viene riaffermata l'obbligatorietà dell'utilizzo delle aree nell'ambito dei piani di zona e viene prevista anche, all'articolo 1, l'ammissione al contributo delle cooperative a proprietà divisa. In particolare, in ordine a quest'ultimo problema, l'onorevole De Pasquale propone che, oltre alle cooperative a proprietà indivisa e a quelle della « Gescal », siano ammesse a contributo anche le cooperative a proprietà individuale comprendenti più di cento soci, che stabiliscano di realizzare programmi edilizi organici, per lotti interi, e di mantenere la proprietà e la gestione cooperativa dei servizi e delle parti comuni, qualificando così l'attività cooperativa.

Dal punto di vista della programmazione degli investimenti, tenendo conto che tra un mese la legislatura avrà termine, se approvassimo il disegno di legge avremmo la garanzia di raggiungere nel quinquennio il conseguimento degli obiettivi quantitativi del programma economico. Il passaggio dalla fase di progettazione alla fase operativa richiede, però, a parte i tempi tecnici necessari, la ristrutturazione degli strumenti operativi. Infatti un acceleramento degli investimenti per l'edilizia

sovvenzionata comporterebbe un rallentamento dell'edilizia privata, perché quest'ultima attinge per il finanziamento di una quota parte dei suoi programmi al credito a lungo termine: è evidente che, portando avanti il programma dell'edilizia sovvenzionata, si richieda l'impegno degli istituti di credito per il suo finanziamento, attingendo alle risorse disponibili per lo stesso settore degli istituti di credito autorizzati al credito a lungo termine e riducendo di circa il 10 per cento dei programmi dell'edilizia privata la disponibilità di credito per quest'ultima. Con le considerazioni che ho sottoposto alla Commissione, l'approvazione del disegno di legge — che raccomando alla Commissione — può portare nell'arco dei prossimi tre anni all'accentuazione dell'intervento statale nel settore dell'edilizia residenziale, riproponendosi così il conseguimento degli obiettivi qualitativi, oltre che quantitativi, del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70.

PRÉSIDENTE. La ringrazio, onorevole Ripamonti, per la sua esauriente relazione sul disegno e sulla proposta di legge.

Riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione abbinata del disegno di legge: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni private (4693).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 4825, concernente: « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato »; e della proposta di legge n. 4693, d'iniziativa dei deputati Beragnoli, Todros, Amendola Pietro, Busetto, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Natol, Paerio, Re Giuseppina concernente: « Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie ».

Non ci è ancora pervenuto il parere della V Commissione, che sarà probabilmente espresso nella giornata di oggi.

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere la relazione.

RIPAMONTI, Relatore. Il disegno di legge n. 4825 e la proposta di legge n. 4693 d'iniziativa dei deputati Beragnoli ed altri preve-

dano nuovi stanziamenti per la costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato, per il conseguimento degli obiettivi quantitativi del programma economico, con la precisazione, anche, di obiettivi qualitativi.

Nell'ambito dell'intervento pubblico nel settore abitativo si distinguono i programmi in tre grandi settori: edilizia a totale carico dello Stato, edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata. La Commissione ha, precedentemente, esaminato le proposte di intervento nel settore dell'edilizia sovvenzionata e agevolata. Il disegno di legge in esame prevede lo stanziamento di 50 miliardi per la costruzione a totale carico dello Stato di abitazioni, secondo le modalità della legge n. 640, per l'eliminazione delle abitazioni improprie e malsane.

La relazione ministeriale fa cenno ai dati « Istat », rilevati nell'ultimo censimento del 1961, che fanno ascendere a 103.720 le abitazioni improprie, con una popolazione residente nelle stesse di 537.153 abitanti: oltre mezzo milione di italiani, cioè, si trovano a non poter disporre di una abitazione adeguata alle esigenze di dignità e di libertà proprie di ogni persona umana. L'impostazione di un programma, con il finanziamento a totale carico dello Stato, per eliminare questa situazione, richiederebbe la disponibilità di almeno 500 miliardi. Lo stanziamento, disposto dal disegno di legge, ammonta a 50 miliardi nel quinquennio, utilizzando i dieci miliardi stanziati per l'esercizio 1968. Tale stanziamento non rappresenta però l'entità complessiva degli interventi a totale carico dello Stato, perché gli onorevoli colleghi sanno che, in connessione con le calamità naturali, si sono stanziati ingenti somme per i piani di rinascita e ulteriori stanziamenti verranno stabiliti con il decreto-legge che il Governo dovrà presentare al Parlamento per quanto attiene alla ricostruzione delle zone distrutte dal terremoto in Sicilia.

Mentre il disegno di legge copre un arco temporale di cinque anni, il progetto dei colleghi di parte comunista propone un programma decennale. Per quanto attiene ai primi cinque anni del programma, l'investimento proposto ammonta a 115 miliardi di lire, rispetto ai 40 proposti dal Governo nello stesso arco temporale; nei dieci anni l'investimento è previsto in 265 miliardi e risulta, pertanto, inferiore alle esigenze prospettate dagli accertamenti dell'« Istat ». Vi è quindi una differenza quantitativa tra i due provvedimenti di legge; ma ve n'è anche una qualitativa, relativa alla procedura di attuazione degli interventi.

Nel disegno di legge, l'attuazione degli investimenti programmati, viene affidata agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con un compenso per rimborso spese, definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nella misura non superiore al 6 per cento dell'importo di progetto. L'assegnazione degli alloggi è disposta dalla commissione provinciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in favore di coloro che si trovino nelle abitazioni improprie e secondo norme che, ad integrazione di quelle previste dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica, verranno emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

E prevista, inoltre, la possibilità di utilizzo dei fondi, nella misura del 20 per cento, per la realizzazione di opere di urbanizzazione; la spesa sostenuta verrà rimborsata allo Stato da parte dei comuni in trenta rate annuali senza interessi: sulla base del 20 per cento dello stanziamento complessivo, si possono prevedere opere di urbanizzazione per l'importo di 10 miliardi. Ritengo però che, se la ripartizione territoriale degli interventi riguarderà un'area molto vasta con frazionamento degli interventi stessi, l'importo previsto di 10 miliardi di opere di urbanizzazione risulterà esuberante; se invece l'investimento verrà concentrato dove più alti sono gli indici di abitazioni improprie, si prospetta l'opportunità — oltre che di investire interamente i 10 miliardi — di non richiedere la restituzione della somma ai comuni. Non presenterò, comunque, emendamenti in tal senso all'articolo 5; si vedrà in futuro come ovviare a questa situazione.

La proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Beragnoli ed altri si richiama alla legge n. 640, anche per le procedure di espropriazione delle aree, di demolizione o di ostruzione delle caverne e delle grotte. Per quanto riguarda la misura del canone di affitto, i colleghi del gruppo comunista hanno proposto l'1,50 per cento del costo di costruzione e hanno riaffermato che il pagamento del canone è disciplinato dalle norme del testo unico delle

disposizioni per l'edilizia economica e popolare del 1938. Si prospetta l'opportunità, di provvedere il raccordo di quanto previsto nel disegno di legge con le norme della legge n. 640, che per quanto riguarda gli affitti, consente l'adeguamento del canone alla situazione economica dell'assegnatario.

Infatti per le costruzioni già attuate, il canone può variare dallo 0 all'1,50 per cento. Questo richiamo a me pare sia opportuno, perché anche in base alle esperienze di altri paesi, dovremmo tendere con i programmi di intervento pubblico nell'edilizia abitativa, alla graduazione dei canoni, in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie assegnatarie degli alloggi.

Una raccomandazione di ordine operativo, per quanto attiene alla localizzazione degli interventi, si pone in relazione alla esiguità dello stanziamento di 50 miliardi, rispetto al fabbisogno di 500 miliardi. In relazione a ciò, non mi sembra opportuno che la ripartizione dello stanziamento possa interessare tutto il Paese. Infatti, se accertiamo che i 50 miliardi rappresentano la percentuale del 10 per cento del fabbisogno e inoltre interessiamo alla ripartizione tutte le regioni, seguendo questo metodo non procederemmo nel modo organico e graduale alla effettiva eliminazione delle abitazioni malsane. È preferibile a mio avviso concentrare gli investimenti nelle zone in cui più alti sono gli indici di abitazioni improprie, facilmente rilevabili attraverso il censimento del 1961, operando in modo organico la trasformazione dei centri abitati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO